

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2806 del 05/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. POLO 25 SOC. CONS. A R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Pablo Neruda n. 24. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia denominata Polo 25 "Il Molino" sita nel Comune di Cesena, Via Scanello.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2928 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. POLO 25 SOC. CONS. A R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Pablo Neruda n. 24. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia denominata Polo 25 “Il Molino” sita nel Comune di Cesena, Via Scanello.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015”*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/01/2018, acquisita al Prot. Unione 2678 e da Arpae al PGFC/2018/1293 del 23/01/2018, da POLO 25 SOC. CONS. A R.L. nella persona di Dante Neri, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Pablo Neruda n. 24, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia denominata Polo 25 “Il Molino” sita nel Comune di Cesena Via Scanello, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con delibera n. 71 del 01/03/2011 il Comune di Cesena aveva concluso la procedura di verifica (Screening) escludendo, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i., il progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 25 "Il Molino" in località Borello, per l'estrazione di ghiaia e sabbia, presentato dalle Ditte Sogliano Ambiente spa e C.B. Srl, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere tecnico redatto dall'Ufficio V.I.A. della Provincia di Forlì-Cesena allegato alla deliberazione medesima;

Considerato che per il progetto in oggetto, che si trova all'interno del Sito della Rete Natura 2000 SIC IT4080014 "Rio Mattero e Rio Cuneo", è già stata approvata la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 7/04, con la Determinazione n. 6642 del 06/06/2011 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, nella quale si ritiene che l'intervento non abbia complessivamente incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel sito a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni;

Preso atto che l'attività oggetto dell'istanza di AUA è stata autorizzata ai sensi della L.R. 17/91 "Disciplina delle attività estrattive" con atto del 23/04/2015 del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena rilasciato alla Ditta "POLO 25 Soc. Cons. arl";

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP con nota Prot. Unione 3801 del 25/01/2018, acquisita al PGFC/2018/1465, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con Nota Prot. Unione 9545 del 28/02/2018, acquisita al PGFC/2018/3397, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che in data 09/03/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 10980 e da Arpae al PGFC/2018/4198 del 15/03/2018;

Considerato che in data 26/04/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 19077 ed al PGFC/2018/7183 del 04/05/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 15135/63 del 02/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/1963, il Responsabile del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 3/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 11 gennaio 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Dante Neri di Forlì, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta affinché siano realizzate le opere di mitigazione e le misure gestionali delle attività indicate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/05/2018;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: “(...) *Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0095563/P del 16/04/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/5969 del 16/04/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: “In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 25/01/2018 - Pratica 3/AUA12018 (Prot. AUSL 2018/0021297/A del 25/01/2018); Esaminata la documentazione pervenuta con nota del 23/01/2018 (Prot. AUSL 2018/0018810/A del 24/01/2018), e le successive integrazioni trasmesse in data 15/03/2018 (Prot. AUSL 2018/0065911/A del 15/03/2018); Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera a condizione che vengano rispettati gli accorgimenti contenuti in proposito nella delibera di Screening (nebulizzazione del frantoio; umidificazione dei depositi; bagnatura di piste, piazzali e strade sterrate soggette al transito; copertura del carico o bagnatura del medesimo con obbligo di ridotta velocità su sterrato). Nella stagione estiva dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare i ristagni d'acqua, dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei focolai larvali di zanzare ed eseguiti eventuali trattamenti di disinfestazione al bisogno”;* Vista la relazione tecnica PGFC/2018/6506 del 26/04/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Visto che il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene necessario evidenziare che il frantoio/vaglio è dotato di motore avente potenza termica pari a 104 kW alimentato a gasolio, la cui emissione convogliata in atmosfera non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ma comunque soggetta al rispetto dei valori limite stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna; Considerato che il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene inoltre necessario proporre che gli accorgimenti della bagnatura del materiale trasportato dagli autocarri e della copertura di tale materiale mediante teloni non debbano essere alternativi come indicato nella prescrizione proposta dalla relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale e nel parere di AUSL che richiamano la prescrizione 13. lettera a. della delibera n. 71 del 01/03/2011 di screening ma debbano essere attuati congiuntamente in recepimento della più restrittiva prescrizione della Determinazione n. 6642 del 06/06/2011 di valutazione di incidenza di seguito riportata:

- *garantire una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri i quali dovranno anche essere coperti con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri;*

Tenuto conto che il Comune di Cesena non ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia specificatamente richieste con la nota PGFG/2018/1443 del 25/01/18 e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro il 15/05/18, equivale ad un assenso implicito senza condizioni;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.

59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di POLO 25 SOC. CONS. A R.L., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **POLO 25 SOC. CONS. A R.L.** (C.F./P.IVA 04113840401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Pablo Neruda n. 24, **per la cava di ghiaia e sabbia denominata Polo 25 "Il Molino" sita nel Comune di Cesena, Via Scanello.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza

dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La ditta POLO 25 Soc. Cons. arl ha presentato l'istanza di AUA in oggetto, relativa all'attività di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 25 "Il Molino", ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento

In precedenza le ditte Sogliano Ambiente spa e C.B. srl avevano congiuntamente attivato una procedura di verifica (Screening), ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i. come integrata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente al progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 25 "Il Molino" in oggetto, conclusasi con la delibera del Comune di Cesena n. 71 del 01/03/2011 che ha escluso, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i., il progetto succitato dalla ulteriore procedura di V.I.A., fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere tecnico redatto dall'Ufficio V.I.A. della Provincia di Forlì-Cesena allegato alla deliberazione. In particolare, nel parere tecnico di cui sopra, in merito alla emissione di polveri, si prescriveva l'adozione delle seguenti misure di mitigazione:

13. *"in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste in tale fase, quali:*
 - a. *copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni. In alternativa bagnatura del carico degli autocarri a carico completato prima dell'inizio del trasporto;*
 - b. *si dovrà provvedere nei periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali e invernali all'umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito non asfaltate;*
 - c. *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti".*

Il progetto si trova all'interno del Sito della Rete Natura 2000 SIC IT4080014 "Rio Mattero e Rio Cuneo" ed è già stata approvata la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e smi e dell'art. 8 della L.R. 7/04, con la Determinazione n. 6642 del 06/06/2011 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, nella quale si ritiene che l'intervento non abbia complessivamente incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel sito a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni, tra le quali la seguente ha attinenza con gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera:

- *garantire una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri i quali dovranno anche essere coperti con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri.*

L'attività è stata inoltre già autorizzata ai sensi della L.R. 17/91 "Disciplina delle attività estrattive" con atto del 23/04/2015 del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena rilasciato alla Ditta "POLO 25 Soc. Cons. arl".

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 3801 del 25/01/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/1465, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;

- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/1444 del 25/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/1443 del 25/01/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0095563/P del 16/04/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/5969 del 16/04/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *“In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 25/01/2018 - Pratica 3/AUA/2018 (Prot. AUSL 2018/0021297/A del 25/01/2018); Esaminata la documentazione pervenuta con nota del 23/01/2018 (Prot. AUSL 2018/0018810/A del 24/01/2018), e le successive integrazioni trasmesse in data 15/03/2018 (Prot. AUSL 2018/0065911/A del 15/03/2018); Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera a condizione che vengano rispettati gli accorgimenti contenuti in proposito nella delibera di Screening (nebulizzazione del frantoio; umidificazione dei depositi; bagnatura di piste, piazzali e strade sterrate soggette al transito; copertura del carico o bagnatura del medesimo con obbligo di ridotta velocità su sterrato). Nella stagione estiva dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare i ristagni d'acqua, dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei focolai larvali di zanzare ed eseguiti eventuali trattamenti di disinfezione al bisogno”*.

Con nota PGFC/2018/6506 del 26/04/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate: *“Lo stabilimento produce emissioni diffuse; per il loro contenimento, il gestore dovrà provvedere:*

- *alla copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni. In alternativa bagnatura del carico degli autocarri a carico completato prima dell'inizio del trasporto;*
- *nei periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali e invernali, all'umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito non asfaltate;*
- *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti.*

In ogni caso, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste”.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera evidenzia che il frantoio/vaglio è dotato di motore avente potenza termica pari a 104 kW alimentato a gasolio, la cui emissione convogliata in atmosfera non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C

dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene inoltre necessario proporre che gli accorgimenti della bagnatura del materiale trasportato dagli autocarri e della copertura di tale materiale mediante teloni non debbano essere alternativi come indicato nella prescrizione proposta dalla relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale e nel parere di AUSL che richiamano la prescrizione 13. lettera a. della delibera n. 71 del 01/03/2011 di screening ma debbano essere attuati congiuntamente in recepimento della più restrittiva prescrizione della Determinazione n. 6642 del 06/06/2011 di valutazione di incidenza di seguito riportata:

- *garantire una costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli trasportati con autocarri i quali dovranno anche essere coperti con teloni, al fine di ridurre l'emissione di polveri.*

Il Comune di Cesena non ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia specificatamente richieste con la nota PGFG/2018/1443 del 25/01/18 e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro il 15/05/18, equivale ad un assenso implicito senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/01/2018 P.G.N. 2674, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO/VAGLIO (104 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X

alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di estrazione di ghiaia e sabbia sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) il gestore dovrà provvedere alla bagnatura e alla copertura mediante teloni dei materiali trasportati con gli autocarri;
 - a) nei periodi estivi e primaverili e negli eventuali periodi secchi autunnali e invernali, il gestore dovrà provvedere all'umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito non asfaltate;
 - b) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
 - c) dovrà essere utilizzato e mantenuto in efficienza il sistema di nebulizzazione dell'acqua sulla bocca del frantoio e nella zona di uscita del materiale dal frantoio stesso;
 - d) i mezzi dovranno circolare a ridotta velocità sullo sterrato;
 - e) in ogni caso, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle emissioni.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.